

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2786

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

(DI MAIO)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'INTERNO

(LAMORGESE)

CON IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

(BONAFEDE)

CON IL MINISTRO DELLA DIFESA

(GUERINI)

CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(GUALTIERI)

CON IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

(PATUANELLI)

CON IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

(BELLANOVA)

CON IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

(COSTA)

CON IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(DE MICHELI)

CON IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

(CATALFO)

CON IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE

(AZZOLINA)

CON IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

(MANFREDI)

CON IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI E PER IL TURISMO

(FRANCESCHINI)

CON IL MINISTRO DELLA SALUTE

(SPERANZA)

CON IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE

(BOCCIA)

E CON IL MINISTRO PER GLI AFFARI EUROPEI

(AMENDOLA)

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica ellenica sulla delimitazione delle rispettive zone marittime, fatto ad Atene il 9 giugno 2020

Presentato il 16 novembre 2020

ONOREVOLI DEPUTATI! — Con il presente disegno di legge il Governo chiede alle Camere l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica ellenica sulla delimitazione delle rispettive zone marittime, fatto ad Atene il 9 giugno 2020.

Ormai da diversi anni è venuto meno il convincimento, già condiviso da molti Stati mediterranei, che l'istituto della zona economica esclusiva, previsto dalla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982 (UNCLOS), resa esecutiva in Italia dalla legge 2 dicembre 1994, n. 689, sia tipico degli spazi oceanici e poco adatto al Mare Mediterraneo, bacino di limitate dimensioni e di intenso transito mercantile e militare. Diversi Stati rivieraschi hanno infatti proceduto alla proclamazione di tale zona, mentre sono sempre più numerose — anche da parte dell'Italia — le intese stipulate per definire i limiti delle rispettive porzioni di piattaforma continentale.

L'Accordo sulla delimitazione delle zone marittime tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica ellenica nasce su una proposta presentata dal Governo di Atene nel 2013. Attualmente l'unico accordo vigente tra l'Italia e la Grecia in materia di delimitazione dei rispettivi spazi marittimi è quello del 1977, reso esecutivo dall'Italia con la legge 23 maggio 1980, n. 290, con il quale i due Stati hanno delimitato la piattaforma continentale nel mare Ionio. Nessuno dei due Stati ha finora proclamato aree di giurisdizione funzionale (zona di pesca riservata, zona di protezione ecologica o zona economica esclusiva) sulla colonna d'acqua nel mare Ionio.

Il contenuto globale del presente Accordo chiude ogni aspetto attinente alla delimitazione delle zone marine tra l'Italia e la Grecia. Esso potrà altresì valere quale utile riferimento nella negoziazione di futuri accordi di delimitazione degli spazi marini tra l'Italia e altri Paesi vicini.

Norma fondamentale dell'Accordo è l'articolo 1, che definisce la frontiera marittima sulla colonna d'acqua tra l'Italia e la Grecia non solo rinviando alla linea di delimitazione tracciata per la piattaforma continentale dal citato Accordo del 1977, ma specificandone anche le coordinate secondo il metodo WGS-84, che è quello attualmente utilizzato nella cartografia.

Altre disposizioni rilevanti sono quella relativa all'informativa preventiva in caso di proclamazione di una zona di giurisdizione funzionale ad opera di una delle Parti (articolo 2), nonché quella che esclude

ogni pregiudizio, in conseguenza dell'Accordo, sulle attività di pesca legittimamente esercitate in conformità al diritto dell'Unione europea e su diritti, libertà e doveri degli Stati terzi nella zona economica esclusiva secondo le disposizioni dell'articolo 58 dell'UNCLOS (articolo 3).

Dal punto di vista dell'*iter* di ratifica da parte dell'Italia, trattandosi di un Accordo attinente ai confini marittimi della Repubblica, esso necessiterà dell'autorizzazione alla ratifica da parte delle Camere, ai sensi dell'articolo 80 della Costituzione.

RELAZIONE TECNICA

(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).

Ai fini dell'applicazione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica ellenica sulla delimitazione delle rispettive zone marittime, fatto ad Atene il 9 giugno 2020, non risultano aspetti che possano implicare oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Gli oneri che potrebbero derivare dal ricorso alla Corte internazionale di giustizia o ad altri organismi internazionali, scelti per mutuo consenso ai sensi dell'articolo 4 dell'Accordo, si configurano come spese meramente eventuali. Ove, tuttavia, da tale ricorso dovessero derivare spese a carico dell'erario, esse saranno quantificate con apposito provvedimento normativo.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

PARTE PRIMA – ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO.

1) *Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.*

Il presente intervento si rende necessario per dare attuazione legislativa, ai sensi dell'articolo 80 della Costituzione, all'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica ellenica sulla delimitazione delle rispettive zone marittime, fatto ad Atene il 9 giugno 2020.

2) *Analisi del quadro normativo nazionale.*

Rispetto al quadro normativo nazionale non emerge alcun profilo di incoerenza o contraddizione. Come detto, il recepimento nel quadro normativo nazionale risponde a un preciso dettato dell'articolo 80 della Costituzione, il quale prevede che sia autorizzata mediante legge formale la ratifica degli accordi internazionali che comportano variazioni del territorio nazionale. Attualmente è in vigore tra le Parti l'Accordo del 24 maggio 1977 sulla delimitazione reciproca della piattaforma continentale, ratificato ai sensi della legge 23 maggio 1980, n. 290.

3) *Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.*

Non si ravvisa alcun impatto diretto su leggi e regolamenti vigenti.

4) *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.*

Il provvedimento in esame non presenta alcun problema di costituzionalità.

5) *Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.*

L'intervento è pienamente compatibile con le regole di ripartizione di competenze tra lo Stato, le regioni e gli enti locali, in quanto la materia dei rapporti internazionali rientra, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, nella competenza esclusiva dello Stato. Peraltro, sempre in base al dettato costituzionale, le regioni sono vincolate all'applicazione degli obblighi derivanti da accordi internazionali, anche nelle materie di loro esclusiva competenza.

- 6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.*

Come evidenziato, l'Accordo non coinvolge funzioni di regioni ed enti locali, risultando quindi compatibile con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

- 7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

La materia non rientra nell'alveo della cosiddetta « delegificazione » poiché, ai sensi del richiamato articolo 80 della Costituzione, l'autorizzazione alla ratifica di un accordo internazionale di questo tipo può essere rilasciata solo per via legislativa.

- 8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Allo stato non risultano esistere progetti di legge vertenti sulla stessa o su analoga materia.

- 9) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano giudizi di costituzionalità pendenti sulla materia di accordi internazionali di analogo oggetto.

PARTE SECONDA – CONTESTO NORMATIVO DELL'UNIONE EUROPEA E INTERNAZIONALE.

- 10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea.*

Il provvedimento risulta compatibile con la disciplina europea.

- 11) *Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano in essere procedure di infrazione sulla materia.

- 12) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

Non si pone alcun problema di incompatibilità rispetto ad altri obblighi internazionali.

- 13) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Sulla materia oggetto dell'intervento normativo non si riscontra una giurisprudenza creata dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, né vi sono giudizi pendenti.

- 14) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.*

Sulla materia oggetto dell'intervento normativo non si riscontra una giurisprudenza creata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, né vi sono giudizi pendenti.

- 15) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte degli altri Stati membri dell'Unione europea.*

Il provvedimento in esame, definendo il confine comune tra le Parti, non riguarda alcun altro Stato membro dell'Unione europea.

PARTE TERZA – ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO.

- 1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*

Non vengono utilizzate definizioni normative che non appartengano già al linguaggio tecnico-giuridico della materia regolata.

- 2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.*

I riferimenti normativi contenuti nel disegno di legge di ratifica risultano corretti.

- 3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.*

Le disposizioni del disegno di legge, che non fa ricorso alla tecnica della novella legislativa, non introducono modificazioni alle disposizioni vigenti.

- 4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

Non sussistenti.

- 5) *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.*

Non si riscontrano le fattispecie indicate.

- 6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.*

Non risulta alcuna delega aperta sulla materia oggetto dell'intervento normativo.

- 7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.*

Non si prevede alcun atto successivo attuativo del provvedimento in esame.

- 8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche, con correlata indicazione nella relazione tecnica della sostenibilità dei relativi costi.*

La materia oggetto del provvedimento non prevede l'utilizzo e l'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici.


DICHIARAZIONE DI ESCLUSIONE DALL'AIR

Al Capo del Dipartimento
per gli Affari Giuridici e Legislativi

Si comunica, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera d), del d.p.c.m. 15 settembre 2017, n. 169, che lo schema di disegno di legge concernente "Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica ellenica sulla delimitazione delle rispettive zone marittime, fatto ad Atene il 9 giugno 2020", in programma per la prossima riunione preparatoria del Consiglio dei Ministri, non è soggetto ad AIR in quanto rientrante nella categoria dei disegni di legge di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali.

Roma, 18.09.2020


Il Capo dell'Ufficio Legislativo



VISTO

Roma,

Il Capo del Dipartimento per gli
Affari Giuridici e Legislativi



DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica ellenica sulla delimitazione delle rispettive zone marittime, fatto ad Atene il 9 giugno 2020.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 5 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione delle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Agli eventuali oneri derivanti dall'articolo 4 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ACCORDO
TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA ELLENICA
SULLA DELIMITAZIONE DELLE RISPETTIVE ZONE MARITTIME

La Repubblica Italiana e la Repubblica Ellenica (di seguito denominate le “Parti” o i “Paesi”)

DESIDERANDO rafforzare i legami di buona vicinanza e cooperazione tra i due Paesi;

CONSAPEVOLI della necessità di delimitare esattamente le zone marittime sulle quali i due Paesi hanno titolo a esercitare, rispettivamente, i propri diritti sovrani o la propria giurisdizione nel rispetto del diritto internazionale;

TENENDO CONTO delle pertinenti disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sul Diritto del Mare (1982), di cui entrambi gli Stati sono parte;

RIAFFERMANDO le disposizioni dell’Accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di Grecia sulla delimitazione delle rispettive piattaforme continentali, firmato il 24 maggio 1977 ed entrato in vigore il 12 novembre 1980;

RAMMENTANDO che il citato Accordo stabilisce un confine per la delimitazione delle piattaforme continentali tra i due Paesi;

DESIDERANDO applicare il citato confine della piattaforma continentale alla delimitazione di altre zone marittime a cui i due Paesi hanno diritto in base al diritto internazionale;

HANNO CONCORDATO quanto segue:

Articolo 1

1. La linea di confine delle zone marittime su cui i due Paesi hanno diritto ad esercitare, rispettivamente, i propri diritti sovrani o la propria giurisdizione ai sensi del diritto internazionale coincidono con il confine della piattaforma continentale stabilito in base all’Accordo del 1977 tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Ellenica sulla delimitazione delle rispettive piattaforme continentali.

2. Le coordinate della menzionata linea di confine, espresse nel sistema cartografico WGS-84, sono le seguenti:

A/A	LAI (WGS 84)	LON (WGS 84)
1	39°57' 38,46" N	18°57' 27,29" E
2	39°52' 20,45" N	18°56' 03,29" E
3	39°48' 56,44" N	18°54' 51,29" E
4	39°17' 14,40" N	18°55' 33,31" E
5	39°01' 56,39" N	18°53' 57,32" E
6	38°29' 56,34" N	18°43' 51,32" E
7	37°51' 56,29" N	18°28' 33,33" E
8	37°21' 14,26" N	18°16' 57,33" E
9	36°59' 26,23" N	18°19' 03,34" E
10	36°54' 20,23" N	18°19' 09,35" E
11	36°44' 56,22" N	18°18' 33,35" E
12	36°26' 26,20" N	18°17' 57,36" E
13	36°24' 02,19" N	18°17' 39,36" E
14	36°10' 56,18" N	18°15' 39,37" E
15	36°08' 56,18" N	18°15' 39,37" E
16	35°34' 08,15" N	18°20' 39,39" E

3. Per il momento, la delimitazione non è intesa, a Nord, al di là del punto 1 e, a Sud, al di là del punto 16. Tale delimitazione sarà prolungata in entrambe le direzioni sino ai punti di congiunzione delle zone marittime dei rispettivi Stati confinanti, una volta che saranno conclusi i relativi accordi.

Articolo 2

Qualora una Parte abbia assunto l'iniziativa di proclamare una zona marittima estendendola fino alla linea di confine di cui all'art. 1 del presente Accordo, dovrà informare l'altra Parte nel più breve tempo possibile.

Articolo 3

Il presente Accordo non pregiudica:

- a. le attività di pesca condotte in conformità alle vigenti norme e ai regolamenti dell'Unione Europea in materia;
- b. le disposizioni dell'art. 58 della Convenzione delle Nazioni Unite sul Diritto del Mare (1982) in materia di diritti, liberà e doveri degli altri Stati nella zona economica esclusiva di una delle Parti, come previsto dall'articolo citato.

Articolo 4

1. Le Parti si impegnano a risolvere, attraverso canali diplomatici, qualsiasi controversia che possa insorgere circa l'interpretazione o l'applicazione del presente Accordo.


2. Se tale controversia non si risolve entro quattro mesi dalla data in cui una delle Parti abbia notificato all'altra la sua intenzione di iniziare la procedura prevista nel comma precedente, dovrà essere deferita, su richiesta di entrambe le Parti, alla Corte Internazionale di Giustizia o a ogni altro organismo internazionale scelto per mutuo consenso.

Articolo 5

1. Il presente Accordo è soggetto a ratifica.
2. Il presente Accordo entrerà in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica.


Fatto a Atene il 9 giugno 2020, in due originali, ciascuno in lingua italiana, greca, e inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenza di interpretazione prevarrà il testo in lingua inglese.

Per la Repubblica Italiana



Luigi Di Maio
Ministro degli Affari Esteri e
della Cooperazione Internazionale

Per la Repubblica Ellenica



Nikolaos - Georgios S. Dendias
Ministro degli Affari Esteri

**AGREEMENT
BETWEEN THE ITALIAN REPUBLIC AND THE HELLENIC REPUBLIC
ON THE DELIMITATION
OF THEIR RESPECTIVE MARITIME ZONES**

The Italian Republic and the Hellenic Republic (hereinafter the "Parties" or the "countries");

DESIRING to strengthen the ties of good-neighbourliness and cooperation between the two countries;

AWARE of the need to delimit precisely the maritime zones over which the two countries are entitled to exercise, respectively, their sovereign rights or jurisdiction in accordance with international law;

TAKING INTO ACCOUNT the relevant provisions of the United Nations Convention on the Law of the Sea (1982), to which the two countries are parties;

REAFFIRMING the Agreement between the Italian Republic and the Hellenic Republic on the delimitation of their respective continental shelves, signed on the 24th of May 1977 and entered into force on 12th of November 1980;

RECALLING that the above Agreement establishes a boundary for the delimitation of the continental shelves between the two countries;

WISHING to apply the above continental shelf boundary for the delimitation of other maritime zones to which the two countries are entitled under international law;

HAVE AGREED upon the following:

Article 1

1. The boundary line of the maritime zones to which the two countries are entitled to exercise, respectively, their sovereign rights or jurisdiction under international law shall be the continental shelf boundary established under the 1977 Agreement between the Italian Republic and the Hellenic Republic on the delimitation of their respective continental shelves.

2. The coordinates of the above boundary line expressed in the WGS-84 datum are as follows:

A/A	LAI (WGS 84)	LON (WGS 84)
1	39°57' 38,46" N	18°57' 27,29" E
2	39°52' 20,45" N	18°56' 03,29" E
3	39°48' 56,44" N	18°54' 51,29" E
4	39°17' 14,40" N	18°55' 33,31" E
5	39°01' 56,39" N	18°53' 57,32" E
6	38°29' 56,34" N	18°43' 51,32" E
7	37°51' 56,29" N	18°28' 33,33" E
8	37°21' 14,26" N	18°16' 57,33" E
9	36°59' 26,23" N	18°19' 03,34" E
10	36°54' 20,23" N	18°19' 09,35" E
11	36°44' 56,22" N	18°18' 33,35" E
12	36°26' 26,20" N	18°17' 57,36" E
13	36°24' 02,19" N	18°17' 39,36" E
14	36°10' 56,18" N	18°15' 39,37" E
15	36°08' 56,18" N	18°15' 39,37" E
16	35°34' 08,15" N	18°20' 39,39" E

3. The delimitation, for the moment, shall not be intended to go beyond the point 1, to the North, and beyond the point 16, to the South. This delimitation shall be extended in either direction up to the junction points of the maritime zones of the respective neighboring States, once the relevant agreements will be concluded.

Article 2

Once a Party has taken the initiative to proclaim a maritime zone extending up to the boundary line of article 1 of this Agreement, it shall inform the other Party as early as possible.

Article 3

This Agreement is without prejudice to:

- a. fishing activities carried out in conformity with applicable EU rules and regulations;
- b. the provisions of article 58 of the United Nations Convention on the Law of the Sea regarding the rights, freedoms and duties of other States in the exclusive economic zone of the Parties as provided for in the above article.

Article 4

1. The Parties shall endeavour to settle, through diplomatic means, any dispute which may arise concerning the interpretation or application of this Agreement.

2. If such a dispute is not settled within four months from the date on which one of the Parties gave notice of its intention to initiate the procedure provided for in the preceding paragraph, it shall be referred, at the request of either Party, to the International Court of Justice or to any other international body chosen by mutual consent.

Article 5

1. This Agreement shall be subject to ratification.
2. This Agreement shall enter into force on the date of exchange of the instruments of ratification.


DONE at *Athens*....., on *9 June 2020*....., in two originals, each in the Italian, Greek and English languages, all texts being equally authentic. In case of divergence in the interpretation of this Agreement, the text in English shall prevail.

For the Italian Republic



Luigi Di Maio
Minister of Foreign Affairs
and International Cooperation

For the Hellenic Republic



Nikolaos - Georgios S. Dendias
Minister of Foreign Affairs

